Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2016/C 415/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea [2] sono così modificate:

A pagina 379

È inserito il seguente testo:

«**9405 50 00 Apparecchi per l'illuminazione non elettrici**

Cfr. anche le note esplicative del SA, voce 9405, parte I, punti 5 e 6.

Questa sottovoce include lanterne di qualsiasi materiale (escluse quelle di cui alla nota 1 del capitolo 71), anche con accessorio o dispositivo di fissaggio specifico per una candela o un lumino. Di norma esse sono munite di fori di ventilazione sulla parte superiore e di un'"apertura" attraverso la quale si può inserire una candela.

Questa sottovoce include anche candelabri (cfr. figure 1 e 2), candelieri (cfr. figure 3 e 4) nonché candelieri a parete (cfr. figura 5), compresi candelabri, candelieri e candelieri a parete per lumini. Tuttavia, i cosiddetti "portalumini", di diversi materiali (vetro, ceramica, legno, plastica ecc.), a forma di ricettacolo di forme diverse, senza accessori o dispositivi di fissaggio specifici per tenere una candela o un lumino in una posizione fissa, sono esclusi da questa sottovoce e devono essere classificati in base al materiale costitutivo (cfr. figure da 6 a 12). Il fatto che la candela o il lumino possa essere collocato saldamente in un alloggiamento del ricettacolo non è motivo sufficiente per la classificazione in questa sottovoce [cfr. anche il regolamento (CE) n. 141/2002 della Commissione (*) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2011 della Commissione (**)].

Esempi di prodotti della sottovoce 9405 50 00:

Figura 1



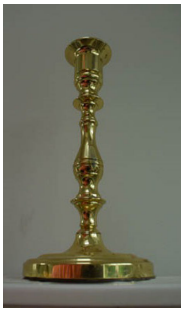
Figura 2



Figura 3



Figura 4



[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

[2] GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

Figura 5



Esempi di prodotti classificati in base al materiale costitutivo:

Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9

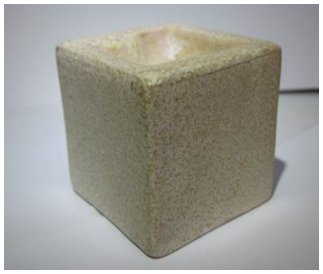


Figura 10



Figura 11



Figura 12



(*) Regolamento (CE) n. 141/2002 della Commissione, del 25 gennaio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 11).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 201 del 4.8.2011, pag. 6).»